



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per l'inserimento e la concessione dell'integrazione della retta alberghiera in favore di persone anziane ospiti di strutture residenziali pubbliche e private

AMBITO TERRITORIALE N. 8

Approvato dalla Conferenza degli Assessori alle Politiche sociali A.T.8 in data 20/12/2004
Approvato, con modificazioni, nell'incontro partecipativo dell'08/07/2005

Approvato con D.C.C. n. 135 del 01/09/2005
Modificato con D.C.C. n. 191 del 29/11/2005



Art. 1 - Principi informativi e normativa di riferimento

Il presente Regolamento è adottato dai Comuni dell'Ambito Territoriale n. 8 sulla base dei principi di equità sociale, solidarietà familiare, solidarietà istituzionale e della seguente disciplina normativa:

- D.Lgs. n. 109/98 D.Lgs. 130/2000 sulle prestazioni sociali agevolate e l'introduzione dell'isee;
- Progetto nazionale obiettivo anziani;
- Legge n. 328/2000 legge quadro sull'assistenza;
- Piano sociale nazionale;
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 sull'integrazione socio sanitaria;
- Piano sanitario regionale 2003/2005, Piano sociale regionale;
- Linee regionali di indirizzo per l'integrazione socio sanitaria in attuazione del D.P.C.M. 14.02.2001, DGR n. 391/2002, DGR n. 1181/2003, DGR n. 53/2004;
- Sentenza della Cassazione civile, sezione prima, n. 3629 del 24 febbraio 2004;
- Nota Regione Umbria del 2 novembre 2004 "Assistenza Anziani non autosufficienti nelle residenze Protette".

Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa, i criteri e le procedure per la concessione dell'integrazione della retta di ospitalità e quelli per l'inserimento di persone anziane nelle strutture residenziali sia pubbliche che private a loro dedicate. e per le quali, se Residenze protette, sia stata stipulata apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale e la A.S.L. n. 3 e, nel caso di residenza privata, tra la ASL 3 ed il Legale Rappresentante della residenza medesima.

L'inserimento per le persone anziane non autosufficienti è da ricondursi prioritariamente alle Residenze Protette (RP).

L'inserimento per le persone anziane autosufficienti è da ricondursi prioritariamente alle Residenze Servite (Case Famiglia, Gruppi Appartamento, alloggi protetti), a bassa intensità assistenziale.

Entrambe le Strutture, regolarmente autorizzate secondo la normativa nazionale e regionale vigente per la categoria di appartenenza, offrono una adeguata accoglienza alle persone anziane auto e non auto sufficienti, comunque non in grado di provvedere a se stesse autonomamente, e/o temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, offrendo loro prestazioni specifiche ed un'organizzazione rispondente ai loro bisogni.



TITOLO I - Delle residenze protette

Art. 3 - Cittadini assistibili nelle residenze protette

Persone anziane di età superiore ai 65 anni (totalmente o parzialmente non autosufficienti) non bisognosi di cure sanitarie continuative e non altrimenti assistibili al proprio domicilio con invalidità riconosciuta superiore al 74% o con handicap accertato (L. 104/92) residenti nei Comuni dell'Ambito T. 8 e che, in particolare, non siano:

- a) affetti da malattie acute in fase evolutiva o terminale (per le quali è necessaria un'assistenza di tipo sanitario continuativa);
- b) in grado di gestire la propria vita quotidiana se non con l'aiuto totale o parziale di altre persone e per i quali è indispensabile un elevato livello di assistenza tutelare, di interventi riabilitativi e di supporto sociale.

Art. 4 - Modalità per l'inserimento nella residenza protetta

L'inserimento nella Residenza Protetta avviene secondo i seguenti momenti:

- A) **Richiesta:** va inoltrata dagli interessati (utente e/o suoi familiari) o in caso di inabilità anche temporanea, da un tutore ai Servizi territoriali aziendali.
- B) **valutazione:** i servizi territoriali aziendali (operatori del Centro di salute della ASL 3)
 - 1) accertano le reali condizioni di salute della persona anziana
 - 2) identificano la tipologia dei bisogni del soggetto e la reale difficoltà ad essere mantenuta presso il proprio domicilio, (se è sola), o presso il domicilio di familiari e/o parenti nonostante l'erogazione di interventi di assistenza domiciliare integrata e/o contributi economici (assegni di cura);
 - 3) accertano la difficoltà dei familiari a provvedere adeguatamente alla sua assistenza (motivi di salute, di lavoro, di spazio abitativo, relazionali,)
- C) **diagnosi:** qualora l'inserimento in Struttura appaia come l'unica ipotesi praticabile, gli operatori del Centro di Salute della ASL n. 3 attivano l'Unità di Valutazione Geriatrica del Distretto che ne valuta le condizioni di non autosufficienza e giudica idoneo l'inserimento in Struttura Protetta.
- D) **proposta:** acquisito il parere della UVG, gli operatori della ASL 3 rilevano la capacità di spesa dell'utente attraverso l'acquisizione dell'ISEE personale dell'utente. Qualora risultasse la necessità di integrazione della retta alberghiera gli operatori, prima dell'inserimento, inviano la pratica all'Assistente Sociale del Comune di residenza che completerà l'istruttoria secondo l'iter descritto nel presente Regolamento circa l'ottenimento dell'integrazione della retta alberghiera.

Il Dirigente del Comune o suo Funzionario invierà il parere al Responsabile del Distretto corredato dell'importo dell'integrazione a carico dell'Ente e/o dei familiari.

L'autorizzazione all'inserimento è data dal Responsabile del Distretto. L'inserimento nelle strutture residenziali Protette è programmato nell'ambito



dei posti disponibili, salvo lista di attesa redatta in ordine cronologico dall'apposita struttura della ASL in base alla data di presentazione della domanda e indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della Unità di Valutazione Geriatrica (ospedale, domicilio, altra residenza).

In caso di ricovero urgente la ASL n. 3 provvederà all'immediato inserimento della persona anziana nella Struttura convenzionata e accreditata mediante semplice comunicazione via fax al Servizio Sociale del Comune di residenza, fatta salva la verifica del requisito di accesso dell'età.



TITOLO II - Delle residenze servite

Art. 5 - Cittadini assistibili nelle residenze servite

Persone anziane di età superiore ai 65 anni, autosufficienti o con lieve non autosufficienza, residenti nel Comune di Foligno che siano:

- idonei alla convivenza nella comunità;
- soli (assenza di rete familiare ed amicale);
- inseriti in nucleo familiare impossibilitato/incapace ad assicurare la necessaria cura e assistenza adeguata;
- con alloggio distante dal centro urbano e dai servizi sociali e sanitari;
- con alloggio inadeguato per la presenza di barriere architettoniche.

Art. 6 - Modalità per l'inserimento nelle residenze servite

L'inserimento di persone anziane autosufficienti nelle Residenze Servite deve considerarsi straordinario e, di norma, avviene dietro esplicita ed accertata richiesta degli interessati e prioritariamente nelle Strutture gestite direttamente dai Comuni dell'Ambito n. 8 con personale proprio o convenzionato o, in caso di carenza di posti, in quelle gestite da privati convenzionati o accreditati.

Gli Enti, infatti, perseguono il benessere della persona anziana con interventi di sostegno al singolo e al suo nucleo familiare quali l'erogazione di assistenza domiciliare domestica, contributi economici, telesoccorso e tele assistenza, centri di aggregazione diurni, e attraverso l'attivazione delle associazioni di volontariato per trasporto, animazione, compagnia e quant'altro.

I Comuni individuano la struttura in cui inserire persone anziane autosufficienti tra quelle esistenti nel proprio territorio o in quello dell'Ambito, regolarmente autorizzate ad accogliere la specifica tipologia di utenza; avendo cura di privilegiare le strutture pubbliche e/o quelle più vicine al luogo di residenza del soggetto o dei loro parenti.

L'inserimento nelle Residenze Servite gestite dai Comuni (direttamente o indirettamente) viene effettuato secondo quanto disposto dal Regolamento di gestione delle Residenze al quale si rimanda.

Art. 7 - Procedure per l'inserimento

L'inserimento è attivato su presentazione della domanda da parte dell'interessato al Dirigente dell'Area competente - Servizio di Assistenza Sociale di ciascun Comune.

L'autorizzazione è data dal Dirigente dell'Area.

L'inserimento nelle strutture residenziali servite è comunque programmato nell'ambito dei posti disponibili, salvo lista di attesa redatta in ordine cronologico dal competente Servizio in base alla data di presentazione della domanda.



TITOLO III - Retta alberghiera nelle residenze protette e nelle residenze servite

Art. 8 - Residenze protette

La retta per ospitalità nelle Residenze Protette per persone anziane non autosufficienti, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, è divisibile in quota sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale (50%) e in quota alberghiera a carico dei Comuni (50%), fatta salva la compartecipazione dell'utente.

L'importo della retta giornaliera per le Residenze Protette è stabilita con atto deliberativo del competente organo regionale e fissato in base ai requisiti stabiliti da Provvedimenti regionali (Regolamento regionale n. 2/2000) (art. 8 ter del D.Lgs. N. 229/97) DGR n. 391/02 e DGR n. 53/04 ed in base ad ulteriori norme regionali che verranno adottate.

Per le strutture residenziali Protette ubicate al di fuori del territorio regionale le Amministrazioni Comunali, fermo restando gli adempimenti per l'accertamento dei requisiti e della capacità della situazione economica dell'anziano e dei suoi familiari, faranno riferimento alla retta stabilita dalla Regione dell'Umbria riconoscendo esclusivamente l'applicabilità della stessa.

Art. 9 - Residenze servite

In sede di prima determinazione, nelle more delle successive disposizioni regionali, la retta per ospitalità nelle Residenze Servite per persone anziane autosufficienti non può superare la retta alberghiera stabilita, per le residenze Protette autorizzate, con provvedimento regionale (nota D.G.R. 391/2002 e D.G.R. n. 53/04) in € 41,54/giorno.

Possono essere previsti distinti importi della retta giornaliera, in riferimento alla tipologia della residenza (case famiglia, gruppi appartamento, camere, mini alloggi).

È facoltà dei Comuni modificare le rette di ospitalità dandone informazione nelle debite forme, fatto comunque salvo ogni eventuale adeguamento derivante dall'applicazione di disposizioni normative regionali.

Art. 10 - Concessione della integrazione della retta alberghiera nelle residenze servite e nelle residenze protette

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione, nei confronti delle persone anziane auto e non auto sufficienti che:



- a. hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento, come stabilito dall'art. 6, comma 4 della L. 328/2000 e, se non autosufficienti, anche previa autorizzazione del Distretto Socio Sanitario di base;
- b. non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

Tale integrazione si configura come una prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 109/98 e modificazioni apportate dal D.Lgs. N. 130/00 e pertanto è erogata in maniera diversificata rispetto alla situazione economica effettiva dell'utente. È obbligo dell'utente richiedente e dei suoi familiari così come individuati dal presente Regolamento nei successivi punti, dimostrare la propria capacità contributiva.

Pertanto il cittadino può richiedere un'integrazione al Comune per il pagamento della retta solo dopo aver attivato la solidarietà familiare e verificato che il suo ed i redditi dei propri familiari non sono sufficienti a coprirla integralmente.

L'integrazione della retta è versata direttamente dall'Amministrazione Comunale alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito.

Art. 11 - Sanatoria

A far data dall'approvazione del presente Regolamento i Comuni dell'Ambito riconoscono, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000 esclusivamente l'integrazione della retta alle persone anziane che ne abbiano fatto domanda prima dell'inserimento in qualsivoglia Residenza, sia Servita che Protetta, sia Pubblica che Privata. Nel caso di Residenze Protette ai fini dell'integrazione della retta la struttura in cui inserire persone anziane non autosufficienti è individuata in accordo con la A.S.L. tra quelle regolarmente autorizzate ad accogliere la specifica tipologia di utenza; avendo cura di privilegiare le strutture più vicine al luogo di residenza del soggetto o dei parenti e quelle gestite dalla A.S.L. n. 3 e da Enti non aventi fini di lucro (I.P.A.B. ecc.) e, di norma, da Enti autorizzati e accreditati che abbiano predisposto appositi accordi o stipulato specifica convenzione con l'A.S.L. n. 3.

Casi di sanatoria:

- 1) alla data dell'approvazione del presente Regolamento, la persona anziana è già ospite di strutture Comunitarie o Protette, convenzionate con la ASL o dalla stessa gestite, ed usufruisce dell'integrazione della retta senza averne rivolto domanda al Comune di residenza prima del ricovero.

In tale caso è tenuta ad adeguarsi ai criteri delle presenti linee di indirizzo e a regolarizzare la sua posizione presentandola entro 30 giorni dalla sua approvazione attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e secondo lo schema di domanda di cui all'allegata modulistica.

- 2) la persona anziana è già ospite di strutture Protette con le quali la A.S.L. non ha in corso accordi o specifiche convenzioni, ed usufruisce dell'integrazione retta senza averne rivolto domanda al Comune di residenza prima del ricovero.

Anche in questo caso è tenuta ad adeguarsi ai criteri medesimi e a regolarizzare la sua posizione presentandola entro 30 giorni dalla



approvazione attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e secondo lo schema di domanda di cui all'allegata modulistica.

In questo ultimo caso i Comuni possono concedere l'integrazione riconoscendo esclusivamente la quota socio-assistenziale della retta praticata nei presidi residenziali pubblici e privati autorizzati, accreditati e convenzionati con la ASL o da questa gestiti direttamente.

In casi eccezionali e per i casi rappresentati da persone anziane completamente prive di rete familiare accertate dall'Assistente Sociale competente per territorio, l'integrazione della retta potrà essere concessa, se dovuta, da gennaio 2005 compatibilmente con le risorse stanziare dai Comuni dell'ambito T. 8 nei rispettivi Bilanci.

Art. 12 - Misura della compartecipazione e modalità dell'integrazione

La misura della compartecipazione della persona anziana e dei suoi familiari al costo della retta è stabilita nel 100%.

La misura dell'integrazione della retta da parte del Comune è stabilita in base alla differenza esistente tra l'importo della retta alberghiera e la capacità dell'utente e dei suoi familiari come sotto individuati, a provvedere alla sua copertura. Trattandosi infatti di prestazioni socio assistenziale configurabile come prestazione sociale agevolata, la retta è solvibile, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e D.Lgs. 130/00, dall'utente con il proprio ISEE (reddito + patrimonio mobiliare e immobiliare diviso la scala di equivalenza) e dai suoi familiari ed il loro nucleo con il proprio ISEE anche alla luce della sentenza n. 3629 del 24 febbraio 2004 Cassazione Civile Sezione I^a e nota della Regione dell'Umbria del 22.11.2004 prot. 0165810.

Alla persona anziana viene lasciata a disposizione, per esigenze personali, la somma prevista dalla D.G.R. n. 391/2002 e D.G.R. 53/04 (attualmente € 154,34), fatte salve eventuali e ulteriori disposizioni regionali.

Per stabilire la misura dell'intervento economico del Comune e la quota a carico dell'utente e dei suoi familiari, se dovuta, si procede come segue:

- 1) si provvede ad accertare il reddito personale e patrimoniale del solo anziano diviso la scala di equivalenza) tramite la dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta di prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 2) si deduce dalla spesa prevista per la quota socio-assistenziale della retta la somma che può versare direttamente l'assistito, esclusa la quota per esigenze personali;
- 3) qualora il reddito così quantificato non sia sufficiente a coprire l'intero importo della retta si conteggia l'indennità di accompagnamento che, in quanto assegno sociale di assistenza, viene concessa anche al fine di consentire all'inabile di avere un minimo di mobilità con l'aiuto e l'assistenza di un accompagnatore. Tale indennità rientra nel computo dei redditi degli ospiti di strutture residenziali dal momento che la struttura residenziale garantisce, attraverso i propri operatori, il necessario supporto agli assistiti stessi. Oltre all'indennità di accompagnamento si provvede a conteggiare anche gli altri redditi esenti ai fini irpef in quanto somme di cui i soggetti



beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni e indennità comprese quelle di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, sussidi a favore degli anziani, pensioni sociali, assegni sociali e maggiorazioni sociali, rendite inail erogate per invalidità)

- 4) qualora il reddito della persona anziana così definito non sia ancora sufficiente a coprire integralmente la retta, si quantifica la quota non coperta dall'assistito e si procede ad acquisire l'indicatore della situazione economica equivalente dei familiari e del loro nucleo, tramite la dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta di prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il seguente ordine:

- nucleo familiare del coniuge;
- nucleo familiare dei figli non conviventi;
- altri familiari di cui all'art. 433 c.c. solo se destinatari di beni immobili;

- 5) qualora nessuno dei familiari risulti in grado, dal calcolo ISEE, di coprire integralmente o parzialmente la retta alberghiera, il Comune provvederà alla copertura della retta per la parte non coperta.

Tutte le persone anziane che vengono inseriti in strutture residenziali per soggetti non autosufficienti vengono invitati a presentare domanda di indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento viene, comunque, considerata nel computo dei redditi per la determinazione della quota di retta da porre a carico dell'utente a partire dalla data di decorrenza della corresponsione della indennità riconosciuta. Qualora sussistano comprovate difficoltà dell'utente/familiari ad anticipare la quota corrispondente alla indennità di accompagnamento, è possibile porre la suddetta quota a carico del Comune di residenza a condizione di aver preventivamente acquisito l'impegno al rimborso da parte dell'utente che ha fatto richiesta di indennità e/o dei suoi familiari.

Tale rimborso deve comprendere anche la quota anticipata dal Comune di residenza relativa al periodo intercorso tra la presentazione della domanda di indennità ed il riconoscimento del diritto a percepirla.

Art. 13 - Definizione dei familiari tenuti alla compartecipazione al costo della retta

Come espresso al precedente punto, trattandosi di offerta socio assistenziale, le Amministrazioni comunali individuano nei familiari tenuti alla compartecipazione al costo della retta il coniuge e i figli e, in mancanza di questi, gli altri familiari individuati dall'art. 433 del C.C. solo se destinatari dei suoi beni immobili. A tal fine all'atto della richiesta di inserimento, ove l'anziano non sia in grado di corrispondere la retta con la propria capacità contributiva, dovrà indicare nell'apposito modello di domanda i familiari (coniuge e figli) nonché, in loro assenza, i familiari destinatari di donazioni. In quest'ultimo caso l'utente è tenuto a dichiarare, relativamente all'ultimo quinquennio le donazioni effettuate ai familiari individuati dall'art. 433 c.c. indicandone il nominativo, con l'esclusione di quelle in favore del coniuge. (*cfr. art. 437 C.C.*).



L'interessato dovrà inoltre acquisire formalmente e per iscritto, sempre all'atto della domanda, il loro impegno all'integrazione assieme alla dichiarazione sostitutiva unica dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di ciascuno, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I familiari, così come individuati, vengono coinvolti nella integrazione solo nel caso in cui il calcolo effettuato per l'utente evidenzia la impossibilità di copertura integrale della retta e solo per la parte residua della stessa.

Art. 14 - Soggetti che possono richiedere l'integrazione

La richiesta di integrazione retta può essere presentata dall'interessato, dai familiari, dal tutore avvalendosi della dichiarazione sostitutiva unica ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e successive modificazioni.

Nel caso di incapacità anche temporanea dell'assistito e in mancanza di familiari e del tutore, l'Assistente Sociale che lo ha in carico provvederà a richiedere alla Autorità competente, la nomina di un amministratore di sostegno che curerà la domanda di integrazione e, ai sensi della Legge 9 gennaio 2004 n. 6, ogni altro adempimento.

Nel caso in cui i familiari risiedano fuori Regione è consentito ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. N. 109/98 e successive modifiche che la dichiarazione venga sottoscritta presso il Comune o CAF di residenza ed inoltrata all'Amministrazione competente.

Nel caso in cui l'anziano o il tutore o l'amministratore di sostegno riscontrino l'indisponibilità dei familiari all'integrazione della retta, sono tenuti a dichiararlo nella domanda di integrazione. In tal caso il Comune a tutela della persona anziana e del principio di equità sociale, potrà esercitare rivalsa sui familiari ai sensi della Legge n. 1580/1931. Nelle more della attivazione del procedimento e della decisione adottata dall'Autorità competente, il cittadino anziano, verificatone i requisiti, viene comunque inserito nella Struttura prescelta. Le somme anticipate dal Comune verranno recuperate, se dovute, all'esito della decisione medesima.

Qualora la persona anziana provenga da altra Regione deve consegnare al Comune sul cui territorio insiste la residenza prescelta, l'eventuale dichiarazione del Comune di provenienza/residenza di disponibilità all'integrazione della retta, oltre alla propria dichiarazione sostitutiva unica e quella dei familiari definiti all'art. 13.

Art. 15 - Variazione delle situazioni di fatto

Le persone e i nuclei familiari beneficiari di interventi del Comune sono obbligati a comunicare tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Si precisa che il Servizio Sociale provvede già in via ordinaria a verifiche periodiche nell'ambito del processo di aiuto con i propri assistiti. Sarà invece cura dell'Ufficio prevedere controlli su situazioni ritenute degne di essere sottoposte a verifica, anche attraverso l'acquisizione di notizie da altri Uffici ed Enti.



Art. 16 - Controlli

L'Ente controlla, mediante il servizio competente, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dal soggetto ammesso al beneficio con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tal fine può stipulare convenzione con il ministero delle Finanze. L'ente provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Può inoltre richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.

Art. 17 - Definizione ISE

L'indicatore della situazione economica dell'utente e dei suoi familiari è definito sulla base dei criteri unificati previsti dal D.Lgs. N. 109/98 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000.

Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali.

La situazione economica si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.
- c) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.
Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite



di € 51645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

d) Patrimonio mobiliare:

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a €15493,71. Tale franchigia non si applica ai fini del reddito complessivo.

Art. 18 - Definizione ISEE

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore ISEE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella *tabella a* in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

Scala di equivalenza

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Art. 19 - Ambito di applicazione

Le modalità previste dal Presente Regolamento si applicano a tutti gli assistiti attualmente istituzionalizzati o che richiedono l'istituzionalizzazione con decorrenza dalla data della sua approvazione.



Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal Presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative nazionali e regionali previste in materia ed ai regolamenti comunali.



INDICE

Art. 1 - Principi informativi e normativa di riferimento.....	2
Art. 2 - Finalità.....	2
TITOLO I - Delle residenze protette.....	3
Art. 3 - Cittadini assistibili nelle residenze protette.....	3
Art. 4 - Modalità per l'inserimento nella residenza protetta	3
TITOLO II - Delle residenze servite.....	5
Art. 5 - Cittadini assistibili nelle residenze servite.....	5
Art. 6 - Modalità per l'inserimento nelle residenze servite	5
Art. 7 - Procedure per l'inserimento.....	5
TITOLO III - Retta alberghiera nelle residenze protette e nelle residenze servite...	6
Art. 8 - Residenze protette	6
Art. 9 - Residenze servite	6
Art. 10 - Concessione della integrazione della retta alberghiera nelle residenze servite e nelle residenze protette.....	6
Art. 11 - Sanatoria	7
Art. 12 - Misura della compartecipazione e modalità dell'integrazione	8
Art. 13 - Definizione dei familiari tenuti alla compartecipazione al costo della retta.....	9
Art. 14 - Soggetti che possono richiedere l'integrazione	10
Art. 15 - Variazione delle situazioni di fatto.....	10
Art. 16 - Controlli	11
Art. 17 - Definizione ISE	11
Art. 18 - Definizione ISEE.....	12
Art. 19 - Ambito di applicazione	12
Art. 20 - Norme di rinvio	13



ALLEGATI



ALLEGATO A

modalita' di computo della integrazione retta

I servizi residenziali e semi residenziali sono definiti dalla normativa statale e regionale quali servizi universali a compartecipazione , cioè servizi per i quali l'utente è tenuto a parteciparne al costo

Il D.Lgs n. 109/98 , (così come modificato dal D.lgs n. 130/2000) , stabilisce che le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi socio assistenziali erogati in ambiente residenziale e semi residenziale a ciclo diurno e notturno sono soggette a compartecipazione da parte dell'utente .

La compartecipazione si attua attraverso l' indicatore della situazione economica equivalente dell'utente ed in base al calcolo della situazione economica equivalente dei suoi familiari e del loro nucleo

L' ISE è dato dalla ricchezza complessiva dell'utente (patrimonio mobiliare + patrimonio immobiliare + reddito da lavoro o a qualsiasi titolo percepito)

L' ISEE è dato dalla ricchezza complessiva del nucleo familiare (indicatore della situazione economica = patrimonio mobiliare , immobiliare , reddito da lavoro o a qualsiasi titolo percepito) diviso il parametro della scala di equivalenza allegata al decreto legislativo 109/98 e riportata nel presente Regolamento .

2)) consistenza della compartecipazione al costo della retta :

Utente : 100%

Coniuge e figli : 100 %

Altri familiari individuati dall'art. 433 del C.C.(se destinatari di beni immobili) : 100%

3) fasce di ISEE per i familiari

ISEE al di sotto del quale è assicurata l'esenzione totale Euro. 6.630 ,00

ISEE al di sopra del quale i familiari sono tenuti alla copertura totale della retta

Euro 21.138,00

N.B.

L'ISEE al di sotto del quale l'integrazione retta non è dovuta dai familiari è stato calcolato tenendo presente l'importo della pensione INPS di € 516,00 i per una sola persona per l'anno 2005 ed aggiornata annualmente , moltiplicata per 13 mensilità e arrotondata per difetto .

L'ISEE al di sopra del quale gli accessi sono a totale carico dei familiari, è stato calcolato tenendo presente la composizione di un nucleo familiare tipo (madre, padre, 2 figli) con un indicatore della situazione economica di € 52.000,00

Esempio : Nucleo familiare formato da 4 persone .

ISE = € 52.000,00

PARAMETRO : 2,46

ISEE = 52.000,00

$$\frac{52.000,00}{2,46} = 21.130,00$$

Esempio di calcolo dell' ISEE

Per verificare se i familiari dovranno corrispondere la quota di compartecipazione ed in che misura, si adotterà il seguente calcolo :

ISEE = Indicatore Situazione Reddituale + Indicatore Situazione Patrimoniale

Coefficiente nucleo familiare

a) elementi da considerare :

- Quota non coperta dall'anziano

- ISEE oltre il quale la quota di integrazione è dovuta integralmente dai familiari € 21.138,00

- ISEE sotto il quale è assicurata l'esenzione totale dei familiari Euro 6.630,00

All'interno della forcella il calcolo viene effettuato secondo la seguente equazione

ISEE del FAMILIAIRE : ISEE massimo = X : quota non coperta dall'anziano con il proprio reddito

X (quota a carico del FAMILIARE) = ISEE del familiare x quota non coperta dall'anziano

ISEE massimo

Esempio :

quota non coperta dall'anziano : € 400,00

ISEE del familiare : € 15.000,00

ISEE massimo € 21.130,00

Calcolo : X = € 15.000,00 x 400 : 21.130,00

Pertanto :

Quota a carico del familiare = € 283,96

Quota a carico Comune = € 116,04

Art. 12 "Sanatoria"

Richiesta di concessione dell'integrazione della retta alberghiera, ai sensi dell'art. 12 del **Regolamento Comunale** disciplinante l'inserimento e la concessione dell'integrazione della retta alberghiera in favore di anziani ospiti di strutture residenziali pubbliche e private (Allegata alla Dichiarazione Sostitutiva Unica di Atto di Notorietà).

Al Comune di Foligno
Area Diritti di Cittadinanza
Via Oberdan 119
06034 Foligno (PG)

Il/la Sottoscritto/a
nato/a il a (Prov)
residente a (Prov.....) Via
C.F. Stato Civile
proveniente dal Comune di
ospite della Struttura Residenziale denominata
..... ubicata nel Comune di

PRESA VISIONE

del Regolamento dell'Ambito Territoriale n. 8 per l'inserimento e la concessione dell'integrazione della retta alberghiera in favore di anziani ospiti di strutture residenziali pubbliche e private, approvato con atto del Comune Capofila n..... del e dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito, **che dichiara di accettare fin d'ora in tutti i suoi articoli;**

CONSAPEVOLE

Della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni o attestazioni di fatti non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 38,46,47,76 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTI

In particolare gli artt. 11, 13 e 14 del Regolamento medesimo;

VISTO

L'art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000;

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento l'integrazione della retta alberghiera

DICHIARA

- 1) Di non possedere, allo stato attuale, risorse economiche sufficienti all'integrale pagamento della retta di ricovero e di aver attivato, pertanto, gli obblighi per legge di cui all'art. 433 del Codice Civile, così come previsto agli articoli 10, 12 e 13 del Regolamento Comunale, nei soggetti di seguito indicati:

Cognome e Nome	Grado di Parentela	Luogo di nascita	Data di Nascita

Ottenendo:

- La disponibilità ad integrare la retta, come da dichiarazioni sostitutive di ognuno allegate;
- La non disponibilità ad integrare la retta, determinando così la necessità dell'intervento del Comune di Foligno ai fini dell'integrazione, a titolo di anticipo e salvo recupero;

DETERMINANDO così

La necessità che il Comune di Foligno:

- a) calcoli l'importo dovuto in quota parte dai familiari di cui alle dichiarazioni sostitutive allegate;

O

- b) stabilisca eventualmente la quota a carico del Comune, ove la stessa non sia sufficiente a coprire l'intera retta;

- 2) Di essere titolare di indennità di accompagnamento;
- 3) Di aver attivato le procedure per la concessione e la valutazione del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento;

SI IMPEGNA

Nel caso in cui nulla sia dovuto dal Comune di :

- A restituire le somme anticipate dallo stesso per il proprio ricovero presso la Struttura Residenziale;
- A non richiedere più l'integrazione della retta alberghiera;

Sottoscrivendo la presente, il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, dei dati personali e sensibili, per le finalità connesse all'istruttoria, nonché per eventuali comunicazioni derivanti da obblighi di legge e ne dà relativa autorizzazione.

Foligno, lì

In fede

.....

Si attesta la sottoscrizione personale da parte del/lla Sig./Sig.ra

.....

Timbro e firma dell'impiegato che riceve

La presente domanda viene inoltrata ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto:

la domanda viene inviata agli Uffici di competenza unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

la domanda viene sottoscritta al momento della consegna, alla presenza del dipendente incaricato alla ricezione;

RESIDENZA SERVITA (Mini Alloggi – Camere e Gruppi Appartamento)

Domanda di ammissione in Strutture Residenziali Servite e richiesta di concessione dell'integrazione della retta alberghiera, ai sensi del **Regolamento Comunale** disciplinante l'inserimento e la concessione dell'integrazione della retta alberghiera in favore di anziani ospiti di strutture residenziali pubbliche e private (Allegata alla Dichiarazione Sostitutiva Unica di Atto di Notorietà).

Al Comune di Foligno
Area Diritti di Cittadinanza
Via Oberdan 119
06034 Foligno (PG)

Il/la Sottoscritto/a
nato/a il a (Prov)
residente a (Prov.....) Via
C.F. Stato Civile

PRESA VISIONE

del Regolamento dell'Ambito Territoriale n. 8 per l'inserimento e la concessione dell'integrazione della retta alberghiera in favore di anziani ospiti di strutture residenziali pubbliche e private, approvato con atto del Comune Capofila n..... del e dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito, **che dichiara di accettare fin d'ora in tutti i suoi articoli;**

CONSAPEVOLE

Della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni o attestazioni di fatti non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 38,46,47,76 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTI

In particolare gli artt. 11, 13 e 14 del Regolamento medesimo;

VISTO

L'art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000;

CHIEDE

Di essere ammesso nella Struttura Residenziale Servita denominata

.....

ubicata nel Comune di

DICHIARA

- 1) Di non possedere, allo stato attuale, risorse economiche sufficienti all'integrale pagamento della retta di ricovero e di aver attivato, pertanto, gli obblighi per legge di cui all'art. 433 del Codice Civile, così come previsto agli articoli 10, 12 e 13 del Regolamento Comunale, nei soggetti di seguito indicati:

Cognome e Nome	Grado di Parentela	Luogo di nascita	Data di Nascita

Ottenendo:

- La disponibilità ad integrare la retta, come da dichiarazioni sostitutive di ognuno allegate;
- La non disponibilità ad integrare la retta, determinando così la necessità dell'intervento del Comune di Foligno ai fini dell'integrazione, a titolo di anticipo e salvo recupero;

DETERMINANDO così

La necessità che il Comune di Foligno:

- a) calcoli l'importo dovuto in quota parte dai familiari di cui alle dichiarazioni sostitutive allegate;

O

- b) stabilisca eventualmente la quota a carico del Comune, ove la stessa non sia sufficiente a coprire l'intera retta;

- 2) Di essere titolare di indennità di accompagnamento;
- 3) Di aver attivato le procedure per la concessione e la valutazione del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento;

SI IMPEGNA

In caso di ricovero anticipato e nelle more del calcolo delle proprie spettanze:

A rimborsare al Comune di Foligno le somme anticipate per il proprio ricovero presso la Struttura Residenziale Servita, non appena sarà completato l'iter procedurale per il riconoscimento e l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento.

Si impegna altresì, qualora venga in possesso di somme tali da poter ridurre o saldare l'eventuale debito verso l'Ente (vendita a terzi di immobile di proprietà, vincite ecc.), a restituire all'Ente le somme dallo stesso anticipate a titolo di integrazione della retta alberghiera.

Sottoscrivendo la presente, il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, dei dati personali e sensibili, per le finalità connesse all'istruttoria, nonché per eventuali comunicazioni derivanti da obblighi di legge e ne dà relativa autorizzazione.

Foligno, lì

In fede

.....

Si attesta la sottoscrizione personale da parte del/lla Sig./Sig.ra

.....

Timbro e firma dell'impiegato che riceve

La presente domanda viene inoltrata ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto:

la domanda viene inviata agli Uffici di competenza unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

la domanda viene sottoscritta al momento della consegna, alla presenza del dipendente incaricato alla ricezione;

RESIDENZA PROTETTA

Domanda di ammissione in Strutture Residenziali Protette e richiesta di concessione dell'integrazione della retta alberghiera, ai sensi del **Regolamento Comunale disciplinante l'inserimento e la concessione dell'integrazione della retta alberghiera in favore di anziani ospiti di strutture residenziali pubbliche e private (Allegata alla Dichiarazione Sostitutiva Unica di Atto di Notorietà).**

**Al Comune di Foligno
Area Diritti di Cittadinanza
Via Oberdan 119
06034 Foligno (PG)**

Il/la Sottoscritto/a
nato/a il a (Prov)
residente a (Prov.....) Via
C.F. Stato Civile

PRESA VISIONE

del Regolamento dell'Ambito Territoriale n. 8 per l'inserimento e la concessione dell'integrazione della retta alberghiera in favore di anziani ospiti di strutture residenziali pubbliche e private, approvato con atto del Comune Capofila n..... del e dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito, **che dichiara di accettare fin d'ora in tutti i suoi articoli;**

CONSAPEVOLE

Della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni o attestazioni di fatti non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 38,46,47,76 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTI

In particolare gli artt. 11, 13 e 14 del Regolamento medesimo;

VISTO

L'art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000;

ACQUISITA l'autorizzazione del Distretto Socio Sanitario n. 3 che si allega alla presente domanda;

CHIEDE

Di essere ammesso nella Struttura Residenziale Protetta denominata

.....

.....

ubicata nel Comune di

DICHIARA

- 1) Di non possedere, allo stato attuale, risorse economiche sufficienti all'integrale pagamento della retta di ricovero e di aver attivato, pertanto, gli obblighi per legge di cui all'art. 433 del Codice Civile, così come previsto agli articoli 10, 12 e 13 del Regolamento, nei soggetti di seguito indicati:

Cognome e Nome	Grado di Parentela	Luogo di nascita	Data di Nascita

Ottenendo:

- La disponibilità ad integrare la retta, come da dichiarazioni sostitutive di ognuno allegate;
- La non disponibilità ad integrare la retta, determinando così la necessità dell'intervento del Comune di Foligno ai fini dell'integrazione, a titolo di anticipo e salvo recupero;

DETERMINANDO così

La necessità che il Comune di Foligno:

- a) calcoli l'importo dovuto in quota parte dai familiari di cui alle dichiarazioni sostitutive allegate;

O

- b) stabilisca eventualmente la quota a carico del Comune, ove la stessa non sia sufficiente a coprire l'intera retta;

- 2) Di essere titolare di indennità di accompagnamento;
- 3) Di aver attivato le procedure per la concessione e la valutazione del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento;

SI IMPEGNA

In caso di ricovero anticipato e nelle more del calcolo delle proprie spettanze:

A rimborsare al Comune di Foligno le somme anticipate per il proprio ricovero presso la Struttura Residenziale Protetta, non appena sarà completato l'iter procedurale per il riconoscimento e l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento.

Si impegna altresì, qualora venga in possesso di somme tali da poter ridurre o saldare l'eventuale debito verso l'Ente (vendita a terzi di immobile di proprietà, vincite ecc.), a restituire all'Ente le somme dallo stesso anticipate a titolo di integrazione della retta alberghiera.

Sottoscrivendo la presente, il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, dei dati personali e sensibili, per le finalità connesse all'istruttoria, nonché per eventuali comunicazioni derivanti da obblighi di legge e ne dà relativa autorizzazione.

Foligno, lì

In fede

.....

Si attesta la sottoscrizione personale da parte del/lla Sig./Sig.ra

.....

Timbro e firma dell'impiegato che riceve

La presente domanda viene inoltrata ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto:

la domanda viene inviata agli Uffici di competenza unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

la domanda viene sottoscritta al momento della consegna, alla presenza del dipendente incaricato alla ricezione;